

IL COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

- | | |
|---|--|
| - Prof. Avv. Antonio Gambaro | Presidente |
| - Prof. Avv. Emanuele Cesare Lucchini Guastalla | Membro designato dalla Banca d'Italia (Estensore) |
| - Avv. Maria Elisabetta Contino | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Dott. Mario Blandini | Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario |
| - Avv. Guido Sagliaschi | Membro designato dal C.N.C.U. |

Nella seduta dell'8 marzo 2011 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria Tecnica.

FATTO

Con lettera raccomandata del 6.4.2010 il cliente ha contestato alla banca che:

- il controvalore di CCT per nominali € 30.000,00 a lui intestati e scaduti l'1.7.2009 non era stato accreditato alla scadenza, ma solo in data 17.2.2010 e con valuta 1.1.2010 (alla data di scadenza risulta accreditata al cliente solo la cedola maturata alla data del rimborso per € 288,75);
- il mancato accredito alla scadenza aveva comportato l'applicazione di spese e interessi a causa della permanenza a debito e fuori fido del saldo del conto, oltre eventuali segnalazioni alle Centrali di rilevamento degli affidamenti e dei loro utilizzi;
- in data 17.2.2010, a seguito dell'intimazione di pagamento della banca (28.1.2010), aveva dovuto sottoscrivere (con la cointestataria del conto e del ricorso) un "*riconoscimento*" della propria posizione debitoria.

Il cliente ha chiesto, dunque, alla banca la rettifica della valuta di accredito del controvalore dei titoli alla data dell'1.7.2009, con conseguente ricalcolo delle competenze relative al conto corrente e la cancellazione delle segnalazioni pregiudizievoli nel frattempo eseguite.

La banca ha risposto al reclamo in data 3.5.2010, precisando che i CCT – valore nominale € 30.000,00 - intestati al cliente e alla cointestataria erano stati costituiti in pegno a favore della banca a garanzia di una linea di credito di pari importo a loro concessa sotto forma di apertura di credito in conto corrente; in data 1.7.2009, scaduto lo strumento finanziario, la garanzia pignorizia si è trasferita dai titoli al controvalore e, pertanto, sulle somme incassate quale rimborso; se la banca avesse accreditato il ricavato ai clienti si sarebbe privata della garanzia relativa ad una linea di credito ancora in essere ed operativa.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

L'intermediario ha aggiunto che più volte i clienti erano stati invitati a recarsi in filiale per concordare le modalità di prosecuzione del rapporto e che avevano raccolto l'invito solo in data 17.2.2010, definendo in quella occasione l'estinzione dello scoperto di conto corrente e l'accredito delle somme pignorate.

La banca ha, quindi, concluso ritenendo corretto il proprio operato.

Il ricorrente e il cointestatario hanno riproposto con il ricorso all'ABF le medesime richieste avanzate in sede di reclamo, precisando al riguardo che:

- nel marzo/aprile 2009 si sono trovati nella necessità di fornire un aiuto finanziario al figlio, titolare di una propria attività; pur potendo sopperire alla necessità con il ricavo della vendita di titoli di loro proprietà, sono stati indirizzati dalla banca a ricorrere a un fido di conto corrente;
- nell'aprile 2009 hanno ottenuto un fido temporaneo di 30.000,00 euro con scadenza al 31.12.2009 da garantire con il pegno di CCT per lo stesso importo e con scadenza 1.7.2009.

Ciò premesso i clienti (pensionati e privi di esperienza e cultura finanziaria) hanno affermato di non comprendere *“quale sarebbe dovuto essere il vantaggio nel ricorrere ad un fido al tasso dell'8% piuttosto che vendere i CCT, che sarebbero comunque scaduti di lì a 2/3 mesi, i quali pagavano una cedola ben inferiore al costo del fido (netto 1,93)”*, mentre hanno compreso bene *“quale sia stato, e senza rischi, il vantaggio della Banca”*; inoltre, *“anche volendo illogicamente evitare la vendita del titolo”* non hanno compreso perché sia stato loro concesso *“un affidamento con scadenza 31/12/2009 anziché al 30/6/2009, quando era evidente che già all'1/7/2009 [si sarebbe potuto] chiudere l'utilizzo con il rimborso del nostro titolo alla sua naturale scadenza”*.

I ricorrenti hanno aggiunto che:

- sapendo che il fido era una semplice *“anticipazione”* della scadenza del titolo, ritenevano che *“con esso lo scoperto si sarebbe chiuso”*;
- tuttavia, a gennaio 2010, dopo la scadenza del fido, sono stati ripetutamente sollecitati dalla banca a coprire lo scoperto del conto corrente, senza alcun riferimento all'ammontare dei titoli costituiti a garanzia;
- fatta presente alla banca l'esistenza della somma a garanzia, ai ricorrenti è stata fatta sottoscrivere una dichiarazione (17/2/2010) di riconoscimento del debito e - poiché l'importo dei 30.000,00 euro di CCT non era più di per sé sufficiente a coprire l'intero utilizzo (all'incirca per l'importo degli interessi trimestrali) - i clienti hanno dovuto sottoscrivere anche l'impegno a versare la parte residua entro il mese di febbraio (ovvero entro i successivi 10 giorni); in quella stessa data la banca ha accreditato l'importo dei 30.000,00 euro sul conto corrente, applicando però all'accredito l'incomprensibile valuta dell'1/1/2010, e non 17/2/2010 o piuttosto - più correttamente - la valuta dell'1/7/2009 pari alla scadenza dei titoli.

I clienti ritengono, dunque, che la banca abbia agito *“nel proprio esclusivo interesse, prima orientando[li] all'utilizzo illogico ed economicamente sconveniente di un fido, e poi dimostrando trascuratezza e disordine nel ricostruire e compensare la [loro] effettiva posizione”*.

L'intermediario, con le controdeduzioni (trasmesse dalla Segreteria Tecnica al ricorrente con lettera raccomandata a.r.), ha chiesto il rigetto del ricorso esponendo quanto segue.

Il finanziamento di cui si tratta risale, in realtà, all'anno 2008 e venne richiesto dai ricorrenti per soddisfare esigenze finanziarie del figlio che non poteva accedere direttamente e con facilità al credito bancario; i genitori richiesero, pertanto, l'aiuto della banca, offrendo in garanzia il pegno sugli strumenti finanziari di loro proprietà.

Purtroppo il figlio non mantenne gli impegni assunti nei confronti dei genitori, che - comunque - richiesero la proroga dell'affidamento, concesso dalla banca con riduzione del



limite da € 40.000,00 a € 30.000,00, formalizzando l'operazione mediante concessione di un nuovo fido con scadenza 31/12/2009; contestualmente, essendo formalmente mutata la linea di credito (ma non l'utilizzo della stessa), venne rinnovato anche l'atto di pegno; l'operazione oggetto di contestazione, pertanto, non è che la prosecuzione di altra analoga precedente.

La linea di credito, rinnovata con le modalità sopra descritte, si è estinta definitivamente il 31/12/2009 e la banca ha sollecitato in più occasioni i clienti a presentarsi presso la filiale per concordare le modalità di prosecuzione del rapporto, ma gli stessi si sono presentati soltanto il 17 febbraio 2010, a seguito di innumerevoli solleciti telefonici; in quell'occasione è stata definita l'estinzione del debito mediante utilizzo delle somme in pegno.

Per favorire i clienti "senza esserne assolutamente tenuta" nell'occasione la banca ha antergato la valuta dell'accredito al 1° gennaio 2010, giorno successivo alla scadenza dell'affidamento.

La banca, prendendo atto che il ricorrente lamenta che, alla scadenza degli strumenti finanziari costituiti in pegno, non si è provveduto ad accreditare il controvalore sul conto corrente a lui intestato e che l'operazione è stata compiuta soltanto dopo oltre sei mesi, ha sottolineato che i CCT, in realtà, garantivano una linea di credito con scadenza 31/12/2009; di conseguenza, alla scadenza degli stessi, in data 30/6/2009, non essendo ancora scaduto il credito garantito, se la banca avesse operato l'accredito in conto del ricavato, si sarebbe privata della garanzia concordata. Inoltre, sempre secondo l'intermediario, il ricorrente avrebbe ben potuto richiedere l'estinzione anticipata del finanziamento ed ottenere la conseguente restituzione del pegno; non avendolo fatto, la banca ha correttamente ritenuto il pegno trasferito sul ricavato dell'incasso dei titoli, in forza anche della clausola di rotatività, trattenendo la garanzia sino alla scadenza della linea di credito.

La banca non ha depositato documentazione.

DIRITTO

La questione centrale che questo Collegio deve affrontare per la soluzione del caso in esame riguarda la correttezza dell'operato dell'intermediario in merito alla condotta tenuta in relazione alla concessione dell'apertura di credito in favore dei ricorrenti e della gestione della relativa garanzia costituita da CCT prossimi alla scadenza.

Prima di entrare nel merito della vicenda, giova illustrare brevemente quali siano le principali condizioni contrattuali in essere tra le parti e che vengono in rilievo per la soluzione del caso che ne occupa.

Ebbene, il contratto di pegno del 10.4.2009 prevede che:

Sezione titoli e/o strumenti finanziari dematerializzati

Art. 1) - Sostituzione e/o integrazione degli strumenti finanziari vincolati

Poiché la durata dei rapporti garantiti/i, salvi i casi di estinzione anticipata previsti dalla legge e dal contratto, può eccedere il termine di scadenza degli strumenti finanziari costituiti in pegno, resta inteso che:

- a) *la Banca è autorizzata a curare la riscossione dei titoli vincolati che venissero a scadere nel corso del rapporto e a reimpiegare le somme riscosse in seguito alla scadenza degli strumenti finanziari vincolati per l'acquisto di altri strumenti finanziari dello stesso valore e così di seguito ad ogni successiva scadenza di strumenti finanziari provenienti dal rinnovo o dai rinnovi effettuati;*
- b) *nel caso in cui il cliente costituente il pegno sia parte di una gestione di portafogli di investimento nell'ambito di un mandato conferito alla Banca (cd. gestione patrimoniale), gli strumenti finanziari e i valori che formano oggetto della gestione sono anch'essi assoggettati al vincolo pignoratorio e messi nello specifico conto previsto dagli artt. 34, 2° comma del D. Lgs 213/1998 e 35 del Regolamento Congiunto Banca d'Italia del 22 febbraio 2008 nei limiti del valore citato in premessa;*
- c) *il vincolo del pegno si trasferirà senza alcun effetto novativo, ai sensi dell'artt. 34 e 35 del Regolamento Congiunto Banca d'Italia - Consob del 22 febbraio 2008, sugli strumenti finanziari acquisiti in seguito all'estinzione e/o all'alienazione degli strumenti finanziari scaduti e/o alienati e ciò sempre entro i limiti del valore originario della garanzia;*
- d) *nel caso in cui anche uno degli strumenti finanziari vincolati venisse sostituito con titoli, valori e/o strumenti finanziari non in regime di dematerializzazione obbligatoria o volontaria ai sensi dell'art. 23 della Deliberazione Consob 11768/1998, il vincolo del pegno si trasferirà senza alcun effetto novativo anche sui titoli, valori e/o sugli strumenti finanziari acquisiti in seguito all'estinzione e/o alla alienazione degli strumenti finanziari sostituiti e ciò sempre entro i limiti del valore originario della garanzia. In tal caso, la Banca invierà al costituente il pegno una ulteriore comunicazione contenente la specificazione dei titoli e/o degli strumenti finanziari acquisiti in sostituzione di quelli scaduti e/o alienati che verrà restituita sottoscritta per confermare il loro assoggettamento all'originario vincolo di pegno entro i limiti del valore originario della garanzia.*



Art. 4) - Invio di comunicazioni

La sostituzione degli strumenti finanziari assoggettati al vincolo di pegno verrà comunicata al costituente il pegno entro il settimo giorno lavorativo successivo a quello di esecuzione o di ricevuta conferma, mediante l'invio dell'apposita nota relativa all'operazione prevista dal vigente regolamento Consob, attualmente art. 61, 2° comma della Deliberazione Consob 11522/1998.

Nelle condizioni generali di contratto relative al medesimo rapporto si legge, inoltre, che:

Art. 2 - Il pegno permane nella sua integrità fino a completo pagamento di tutto quanto dovuto per le operazioni garantite e degli eventuali interessi e spese, fermo e impregiudicato restando il diritto della banca all'esercizio delle azioni ad essa spettanti sia verso il debitore, sia verso gli altri eventuali coobbligati.

Inoltre il pegno ha pieno effetto indipendentemente da qualsiasi altra garanzia che fosse stata rilasciata o venisse prestata da chiunque sotto qualsiasi forma o titolo a favore della banca.

Ora, dall'esame della documentazione in atti emergono chiaramente alcuni fatti incontrovertibili, e cioè che:

- il fido è stato concesso ai clienti nella forma di apertura di credito in conto corrente a scadenza;
- la banca, pur avendone la facoltà, non ha reinvestito le somme ottenute alla scadenza dei titoli né ha dimostrato in alcun modo di aver domandato istruzioni in tal senso ai ricorrenti;
- non risulta che le somme incassate in seguito alla scadenza dei titoli in pegno fossero da considerarsi infruttifere;
- l'eventuale compensazione delle somme ottenute dalla vendita dei titoli prima della scadenza dell'affidamento avrebbe ripristinato la disponibilità (secondo quanto previsto dall'art. 1843, comma 1°, cod. civ.).

Così brevemente riepilogati i punti salienti della vicenda, questo Collegio non può esimersi dal rilevare che la condotta della banca in ordine alla gestione del rapporto con i clienti non è stata affatto conforme a buona fede.

Da un lato, infatti, una volta venuti a scadenza i titoli oggetto della garanzia, l'intermediario non si è in alcun modo attivato (o, perlomeno, non lo ha provato in questo procedimento) per sollecitare i propri clienti o in merito al reinvestimento della somma incassata per effetto della scadenza dei titoli oggetto del pegno o per valutare l'ipotesi di un'anticipata estinzione del finanziamento, soluzione, quest'ultima, che avrebbe ragionevolmente potuto essere la più assennata, vista la situazione che aveva dato origine alla richiesta di credito. Agendo in tal senso, l'intermediario ha fatto sì che, da un lato, la situazione debitoria dei ricorrenti si protraesse inutilmente – con relativo aggravio dei relativi oneri, rappresentati, tra l'altro, dagli interessi passivi – mentre, dall'altro lato, la somma incassata per effetto della scadenza dei titoli oggetto della garanzia è rimasta totalmente infruttifera.

Gravi, precisi e concordanti si rivelano, dunque, gli indizi che testimoniano una condotta dell'intermediario non conforme alla normativa in materia.

Nel caso di specie, infatti, non solo è stato palesemente violato l'art. 2 (Diritti dei consumatori) del D.Lgs. 6.9.2005 n. 206 (Codice del consumo), secondo il quale “[...] Ai consumatori e agli utenti sono riconosciuti come fondamentali i diritti: e) alla correttezza, alla trasparenza ed all'equità nei rapporti contrattuali”, ma sono stati violati anche i fondamentali principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del rapporto contrattuale (cfr., in proposito, quanto affermato da Cass., 4 maggio 2009 n. 10182, secondo la quale “Nell'ambito contrattuale, è principio ormai consolidato quello per cui la buona fede oggettiva, cioè la reciproca lealtà di condotta, debba presiedere all'esecuzione del contratto, così come alla sua formazione ed alla sua interpretazione ed, in definitiva,



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

accompagnarlo in ogni sua fase. La buona fede, pertanto, si atteggia come un impegno od obbligo di solidarietà, che impone a ciascuna parte di tenere quei comportamenti che, a prescindere da specifici obblighi contrattuali e dal dovere del neminem laedere, senza rappresentare un apprezzabile sacrificio a suo carico, siano idonei a preservare gli interessi dell'altra parte"; nonché da Cass., 6 agosto 2008, n. 21250, la quale ha statuito che "Il principio di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, espressione del dovere di solidarietà, fondato sull'art. 2 della costituzione, impone a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra e costituisce un dovere giuridico autonomo a carico delle parti contrattuali, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da norme di legge; ne consegue che la sua violazione costituisce di per sé inadempimento e può comportare l'obbligo di risarcire il danno che ne sia derivato").

Sebbene ciò sarebbe già di per sé sufficiente ai fini della decisione della presente vertenza, non può tacersi che, ad avviso di questo Collegio, l'illegittimità della condotta dell'intermediario può addirittura farsi risalire alla concessione (o proroga mediante stipulazione di nuovo contratto di pegno, posto che la conclusione non muta) del finanziamento in questione.

Se si considera, infatti, che i titoli oggetto della garanzia del credito concesso dall'intermediario erano in scadenza meno di tre mesi dopo la concessione/proroga del finanziamento de quo, appare, invero, soluzione poco conveniente per il cliente quella di stipulare un finanziamento che superi sensibilmente, nella sua durata, la data in cui sarà per lui nuovamente disponibile una liquidità tale da renderlo in grado di far pienamente fronte alle esigenze finanziarie che abbiano dato luogo alla richiesta di affidamento.

Ciò induce questo Collegio a concludere che l'intermediario resistente non ha adeguatamente assistito il proprio cliente nella fase della concessione/proroga del finanziamento, e cioè nella fase in cui il cliente è chiamato a scegliere le modalità più convenienti per far fronte alle proprie esigenze finanziarie.

Ne deriva conseguentemente una responsabilità dell'intermediario, che ben può essere chiamato a risarcire i danni subiti dal cliente che non sia stato correttamente assistito nella fase precedente la stipulazione (o il rinnovo) del contratto di finanziamento, danni che devono essere ravvisati nella sconvenienza del contratto stipulato rispetto ad altre soluzioni che avrebbero potuto condurre allo stesso risultato con minori oneri.

Dalle osservazioni che precedono ne deriva che le istanze formulate dal ricorrente appaiono degne di pieno accoglimento.

P. Q. M.

Il Collegio accoglie il ricorso e dispone che l'intermediario restituisca al ricorrente le somme addebitate sul conto affidato a titolo di interessi passivi dal 1° luglio 2009 al 31 dicembre 2009.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANTONIO GAMBARO